

LEGGE REGIONALE 25 NOVEMBRE 1989, N.10

Modifica della legge regionale 11 luglio 1986, n.27.

*IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato*

*IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
Ha apposto il visto*

*IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga*

la seguente legge:

Art. 1

1.____Il comma VIII dell'articolo 34 della legge regionale 11 luglio 1986, n.27, è così sostituito:
"Ai componenti della commissione viene corrisposto un gettone di presenza per ogni seduta nella misura di lire 25.000. Per i residenti fuori del capoluogo è corrisposto altresì un rimborso spese per trasporto e per ogni giornata di presenza alle riunioni della commissione pari ad un quinto del costo della benzina super moltiplicato per il doppio della distanza tra il luogo di residenza abituale ed il capoluogo di provincia".

Art. 2

1.____La presente legge ha effetto dall'1 gennaio 1989.

Art. 3

1.____All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 50.000.000 per l'anno 1989, si farà fronte con la disponibilità esistente sul capitolo 2133104 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1989.

2.____Per gli anni successivi, la spesa sarà determinata con la legge di approvazione del bilancio e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 25 novembre 1989

Rosario Olivo